



COMIZIO AGRARIO DI MONDOVÌ

Ufficio di propaganda - Cattedra ambulante circondariale

N. 6 — 1^a 500.

Come si è fondata a

Campagna di Mondovì

una Società di mutua assicurazione

contro i danni della mortalità del bestiame



MONDOVÌ
TIPOGRAFIA C. A. FRACCHIA
1907



COMIZIO AGRARIO DI MONDOVI

Ufficio di propaganda - Cattedra ambulante circondariale

N. 6 — 1^a 500.

Come si è fondata a

Campagna di Mondovi

una Società di mutua assicurazione

contro i danni della mortalità del bestiame



MONDOVI
TIPOGRAFIA C. A. FRACCHIA
1907

— « *Campagna di Mondovì? chiederà qualcuno. O dove è mai questo comune? »* — *Dove sia, poco importa; forse a cercarlo bene sulla carta geografica c'è rischio di non trovarlo neppure. Del resto, per la nostra storia, potrebbe benissimo essere uno qualsiasi dei 71 comuni del nostro circondario.*

Ad ogni modo è proprio in Campagna di Mondovì che uno degli ultimi giorni del mese scorso succedeva quanto vi sto per raccontare. Se foste venuti colà con me, vi avreste trovato una vecchia nostra conoscenza: nientemeno che Bastiano. Ma Bastiano, quel giorno, era di pessimo umore; e ne aveva il perchè: figuratevi che gli era morto un bellissimo manzo, allevato con tutta cura e con qualche sacrificio. Chi dice sia morto per indigestione, chi per infiammazione, chi per furia di sangue,chi lo sa? Il fatto si è che la bestia è morta; Bastiano non ha voluto andare a chiamare il veterinario quando era ancora in tempo ed ora ne ha un danno di poco meno che 300 lire; perchè il macellaio vuol pagare la bestia morta quello che a lui piace.

In queste condizioni d'animo (pensate voi come poco liete) Bastiano si recava a trovare l'amico Tonio.

Bastiano — *Va là, che vale proprio la pena di fare dell'agricoltura moderna: l'altro giorno era Beppe della Guardia che perdeva una vacca perchè gli è gonfiata dopo aver mangiato il trifoglio; e oggi sono io che perdo il più bel manzo che avessi nella stalla, che avevo allevato con cura e mantenuto anche coi panelli durante l'inverno.*

Si lavora, si lavora, e sul più buono ti capita una disgrazia che ti torna a portare al punto di prima. Anzi, più indietro ancora; perchè quando si faceva l'agricoltura come l'hanno sempre fatta i nostri vecchi, almeno non avevi tante spese; e oggi se ti succede

una disgrazia ci rimetti anche tutto il capitale che avevi anticipato per fare la tua agricoltura moderna. Bei risultati davvero!

Tonio — Caro Bastiano, a me dispiace proprio della disgrazia che ti è capitata; ma le conclusioni che tu ne deduci non sono davvero giuste.

Dimentichi dunque tanto presto che da quando nel nostro comune si fa dell'agricoltura non moderna, come tu dici; ma meno empirica di una volta, si raccoglie un buon terzo di più di grano e di meliga ed il doppio di fieno, e si vedono delle stalle ben fornite come una volta non si vedevano? E non credi che tutto questo maggior prodotto non sia molto, ma molto più grande dei danni che qualche volta succedono; cosicchè il profitto più grande degli anni avanti compensa il sinistro che ci succede ora?

Ma dimmi un poco: se tu facessi ancora dell'agricoltura col sistema antico, e ti fosse morto un manzo, avresti avuto i soldi per comperarne un altro? Mentre io so bene che oggi tu hai un danno è vero; ma col frumento che hai raccolto in più, e col fieno che hai potuto vendere, ora non sei imbrogliato a comperarti un'altra bestia.

Bastiano — Non dico mica che tu abbia torto; ma il danno io l'ho avuto e me lo tengo.

Tonio — Senza dubbio; perchè noi contadini facciamo così poco dell'agricoltura moderna, che non abbiamo ancora compreso che si può fare della buona agricoltura solo quando si può avere la certezza che i capitali anticipati, ed anche largamente anticipati qualche volta, non andranno mai perduti; ma ci saranno garantiti dall'assicurazione.

Bastiano — Dall'assicurazione?

Tonio — Senza dubbio; grazie alla quale io sborso ad una società assicuratrice una piccola somma tutti gli anni, ma sono sicuro che se verrà la grandine sui miei campi, io sarò pagato pel mancato raccolto; e se un incendio mi distruggerà il pagliaio, io verrò rimborsato della paglia andata perduta; e se mi moriranno bestie alla stalla, io ne riceverò il valore stabilito come bestie sane e non come bestie morte, ciò che oggi tocca a te.

Bastiano — Sai che mi fai ridere Tonio? Se tutto il paese ragionasse come tu ragioni, tutti assieme pagheremmo come assicurazione molto di più di quanto non si soffra danno, un'annata sull'altra, nel nostro comune. Così io oggi ho avuta una disgrazia, e — facendoci attenzione — spero che non mi succeda altro; mentre tu, con la tua assicurazione, giungi a questo bel risultato: d'aver una spesa fissa e cioè un danno certo tutti gli anni.

Tonio — Sì; quando noi agricoltori fossimo tanto minchioni da andare ad assicurare bestiame e prodotti presso una società di speculazione, come quelle che riempiono di manifesti vistosi le nostre campagne.

Ma se l'assicurazione ce la facciamo fra di noi, conservando i nostri denari in paese; tutti i nostri denari sarebbero sempre nostri, come se fossero depositati alla Cassa di risparmio su di un libretto vincolato, e lì i capitali crescerebbero anno per anno fino al giorno in cui fossero sufficienti a garantirci ogni danno, senza aver neppure l'obbligo nè la necessità di pagare tutti gli anni la quota di assicurazione.

Bastiano — Come, come? Spiegami un po' questo, chè se fosse una cosa facile come tu dici, mi pare potrebbe essere di grande utilità per noi, gente di campagna.

Tonio — Volentieri.

Supponiamo dunque di voler fare una società di mutua assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame. Mutua, cioè fra noi soli allevatori interessati, senza mettere di mezzo dei capitalisti a portarci via come interessi e dividendi una parte dei nostri risparmi.

Intanto che cosa si propone l'assicurazione? Di dividere il danno che può colpire un socio, fra tutti i soci per modo che sopportandolo diviso fra tanti; l'onere diverrebbe piccolo per tutti. E su questo principio abbiamo la prima base più semplice di assicurazione mutua formata in questa guisa: tutti i soci danno garanzia ma non pagano nulla a principio d'anno; invece a fine d'anno si fa il riparto fra i soci, secondo le disgrazie accadute nell'annata.

Bastiano — Così quelle trecento lire che oggi perdo da me solo potrebbero essere ridotte a 10 lire quando fossimo in 30 famiglie a darci garanzia l'una con l'altra?

Tonio — Precisamente. Però se ho da dirti tutto il mio pensiero, questo sistema tanto semplice a me piace poco; perchè non è *previdente*. A questo modo la società non ha mai un fondo, e gli anni in cui i soci sono più colpiti da disgrazie e nei quali avrebbero perciò più bisogno d'essere aiutati, sono precisamente quelli nei quali sono più tassati.

Bastiano — Hai ragione: la previdenza vuole invece che si risparmi negli anni buoni per far fronte alla miseria degli anni tristi.

Tonio — Proprio come tu dici, ed ecco il sistema che io preferisco: a principio d'anno tutti gli assicurati pagano una data quota per ogni animale che hanno alla stalla; l'insieme di queste quote costituisce il fondo sociale sul quale si rimborseranno i sinistri.

Bastiano — Come? Un vitello pagherà tanto quanto un bue?

Tonio — No; perchè la quota sarà proporzionale al valore dell'animale, dato che anche il risarcimento sarà sul valore e non per capo.

Bastiano — Ma sei certo che in questo modo sia possibile alla società mutua di far fronte ai proprii impegni?

Tonio — Sì, quando si osservino due condizioni. Prima, di non iniziare la società troppo alla leggera: converrebbe che fossero iscritti nell'assicurazione circa 150 capi in buone condizioni di salute. Seconda, che si metta una tassa ragionevole e non troppo bassa per spirito d'economia malintesa. In questo caso l'economia malintesa di principio d'anno la si potrebbe pagare alla fine. Come misura prudenziale consiglierai ancora di stringere fra tutti i soci un vincolo triennale, perchè almeno se un anno la dovesse andar proprio straordinariamente male, si sarebbe garantiti dal provento assicurato delle altre due annate.

Bastiano — Sarà come dici; ma se un anno scoppiasse nel nostro comune il carbonchio o l'afta maligna, dove andrebbe a prendere i fondi la nostra società per pagare tanti sinistri?

Tonio — Non bisogna pretendere dei miracoli. Da principio la società provvederà a tutti i danni causati da qualche fortuito accidente, e non quelli da mortalità generale. Se si dovesse garantire anche questi sin dal principio la tassa di assicurazione diventerebbe troppo forte.

Ma col tempo i risparmi d'ogni anno si andranno accumulando ed allora perchè non sarà possibile formare uno speciale fondo di riserva destinato appunto e soltanto ai casi di epizoozie o di grandi e gravi mortalità? E dimmi ancora: se noi contadini, invece di stare così isolati, a sopportare ciascuno un male senza rimedio, ci riuniamo in una società mutua; e quello che facciamo noi fanno anche quelli di tutti i comuni vicini; perchè le nostre società dovrebbero stare isolate le une dalle altre? Fra di loro potrebbero ben venire ad un'unione e garantirsi l'una con l'altra i danni maggiori.

Bastiano — Quanto mi dici, mi fa pensare di quanto vantaggio potrebbe essere per noi l'attuazione d'una così bella idea. Ma delle difficoltà ce ne saranno e quante!...

Tonio — Non tante come credi, ove non manchi la buona volontà. Ho appunto di questi giorni fatto richiesta al Comizio Agrario di un regolamento per società d'assicurazione mutua. L'ho già letto parecchie volte e lo trovo di mia soddisfazione.

Vuoi che lo rileggiamo insieme?

Bastiano — Ora no, altri lavori mi aspettano; ma questa sera conto approfittare del tuo invito, e venirti a fare una visita apposta per sentire questo regolamento. Ci stai?

Figuratevi se Tonio, che è lieto di guadagnare seguaci alla sua causa, rifiuta. E i due amici si lasciano con la promessa di ritrovarsi alla sera.



Convien dire che l'idea di Tonio non sia dispiaciuta a Bastiano, perchè quando è giunta la sera, egli si reca puntualmente dall'amico, e non solo; ma con due compagni: Beppe della Guardia e Luigi della Cascina nuova.

Tonio accoglie con piacere i due nuovi arrivati, e poichè sulla tavola aveva già preparato l'immancabile bottiglia, non fa che portare due bicchieri di più.

La conversazione si porta subito sull'argomento che a tutti interessa: la mutua assicurazione bestiame, e chi fa una osservazione e chi una proposta e chi una domanda; e chi vorrebbe che la Società assicurasse anche i vitelli giovani, e chi propone che la Società paghi anche il veterinario e le medicine.

Tonio per un poco procura dar soddisfazione a tutti, poi, vedendo che la conversazione procede con troppa confusione, propone di dar lettura del regolamento modello che ha ricevuto e di esaminarlo punto per punto.

Allora si fa tosto silenzio e Tonio comincia la sua lettura e la sua spiegazione.

TITOLO I.

Costituzione, scopo e sede della Società.

ART. 1. — È istituita in una Società di mutua assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame con sede in e per una durata illimitata.

ART. 2. — Scopo principale della Società è di compensare ai soci i danni che possono provenire dalla mortalità del bestiame. Scopi secondarii sono: la cura medica e farmaceutica gratuita del bestiame ammalato ed il miglioramento del bestiame.

L'articolo primo non ha bisogno di schiarimenti; il secondo contempla appunto il caso che la società oltre lo scopo principale dell'assicurazione voglia proporsene altri secondarii, fra i quali non solo la cura medica e farmaceutica gratuita; ma anche il miglioramento bestiame. Perchè noi allevatori non dovremmo interessarci a promuovere fiere e concorsi a premi? E perchè non aiutare il Comitato nell'istituire nuove stazioni taurine? Ma questi scopi devono essere solo secondarii ed a questi si penserà a provvedere quando la società potrà pensarvi e provvedervi; per ora stiamo fermi al primo punto: assicurazione.

ART. 3. — La Società, su deliberazione dell'assemblea generale dei soci, può deliberare la sua unione con altre associazioni mutue consimili del Circondario per la riassicurazione e soprattutto a difesa dei danni derivanti dalle epizoozie.

Questo articolo è importantissimo e come ho già detto a Bastiano stamane, stabilisce il principio che le Società mutue di assicurazione debbono darsi fra loro una mano per tutti i casi più gravi, proprio come noi allevatori facciamo fra noi, riunendoci in società.

ART. 4. — Spetta al Consiglio d'amministrazione deliberare di volta in volta a quali specie d'animali domestici la Società estenderà la sua azione assicuratrice.

Ogni specie assicurata farà rischio a sè.

Così pure determinerà quando e con quali modalità la Società potrà assumersi gli scopi secondarii di cui all'Art. 2.

ART. 5. — L'anno sociale va dall'11 novembre al 10 novembre dell'anno successivo. Pel primo anno la Società comincerà a funzionare quando — a giudizio del Consiglio d'amministrazione — siasi raggiunto un numero di quote sufficiente al regolare funzionamento delle assicurazioni.

Questi due articoli stabiliscono due massime di prudenza per la società; e cioè: che la società comincerà a funzionare quando siano sottoscritti tanti capi che diano col loro numero garanzia di buon funzionamento. Del pari gli scopi secondarii di cui ho detto sopra, si attueranno man mano la società ne avrà i mezzi.

Luigi — Scusa Tonio se ti interrompo, ma soddisfa un po' ad una mia domanda: io sono a mezzadria completa anche pel bestiame. E se il proprietario non volesse assicurarlo, come dovrei fare?

Tonio — Potresti benissimo assicurare il bestiame per la sola metà del valore, pagando metà la tassa. È quanto stabilisce uno dei seguenti articoli.

TITOLO II.

Dei Soci.

ART. 6. — Possono essere soci tutti i possessori di bestiame che abbiano residenza o domicilio in oppure vi possiedano beni stabili, purchè siano accettati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7. — Quando in caso di mezzadria o di soccida uno solo dei soci aderisca all'assicurazione, è ammesso il pagamento di metà il premio; che riduce naturalmente a metà il risarcimento eventuale del danno.

ART. 8. — Nel presentare domanda d'ammissione, i soci fanno implicitamente adesione allo Statuto, al Regolamento ed alle deliberazioni sociali. Questo articolo sarà ripetuto nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del Registro, firmata dai soci nuovi ammessi, e dalla quale risulti pure la somma da loro conferita a norma dell'art. 52.

ART. 9. — In caso di morte di un socio subentrano gli eredi nei suoi diritti e doveri verso la Società.

ART. 10. — Il socio contrae un vincolo di assicurazione triennale ed ha l'obbligo di assicurare tutto il bestiame della stessa categoria di una stessa stalla. Alla fine d'ogni triennio se non intende rinnovare tacitamente il contratto per un nuovo triennio, dovrà dare disdetta tre mesi avanti la scadenza.

Beppe — Tre anni! È lungo; e per me, per esempio che sono affittavolo e posso l'anno venturo essere in un altro paese, come volete che faccia a impegnarmi per tre anni?

Tonio — Sopra l'impegno di un anno solo, non è prudente incamminare la società, che deve invece potersi garantire dei sinistri di un anno anche pel buon andamento delle annate o passate, o venture. Per chi abbandona il paese, s'intende bene che il contratto cessa quando egli se ne va. Non solo; ma tu, caro Beppe, non pensi anche ad un'altra cosa: ed è che chi se ne va, abbandonerebbe una parte dei suoi risparmi nel fondo sociale. E se questo sta bene per chi abbandona la società per un capriccio, non è più giusto per chi la abbandona per necessità, o rinunciando all'allevamento od allontanandosi permanentemente dal paese. Ebbene l'articolo che segue stabilisce appunto che chi se ne va allontana per giusto motivo ha diritto al rimborso non di tutta, ma di quasi tutta la sua parte sui fondi della società.

Ciò che prova una volta di più che queste società mutue sono vere casse di risparmio. Ecco l'articolo:

ART. 11. — Il socio che per compiuto triennio non rinnovasse la sua assicurazione, perde ogni diritto sul capitale sociale, salvo i seguenti casi:

a) che abbandoni stabilmente il Comune; nel qual caso ha diritto al rimborso dell'80 % della quota parte che gli spetta sul capitale epizoozie, e del 70 % di quanto gli spetta sul fondo di riserva normale;

b) che abbandoni l'allevamento di animali sui quali la Società esercita l'assicurazione. In questo caso ha diritto di ritirare il 60 % della sua quota parte sul fondo epizoozie ed il 50 % sul fondo di riserva; a condizione che per un anno dalle date dimissioni, non riprenda l'allevamento. Che se mutasse soltanto la specie d'animali allevati, ed anche su questa specie la Società esercitasse l'assicurazione, le sue rispettive quote parti del 60 e del 50 % sarebbero passate alle contabilità speciali di dette assicurazioni.

ART. 12. — Ogni socio all'atto della sua ammissione è tenuto a pagare una tassa di buon ingresso stabilita come è detto all'art. 53.

Seguono alcuni articoli che riguardano l'amministrazione della società. Su di questi sorvolo perchè non presentano nulla di parti-

colare se non d'essere stati studiati in modo di ridurre l'amministrazione della società alla forma più semplice possibile e nello stesso tempo di salvaguardare i diritti dei soci.

TITOLO III.

Dell' Amministrazione.

ART. 13. — Sono organi della Società :

- a) le Assemblee generali dei soci :
- b) il Consiglio di Amministrazione ;
- c) il Comitato dei Sindaci.

ART. 14. — Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Quella ordinaria si terrà nel primo trimestre dell'anno sociale e sarà indetta dal Presidente almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio, alla sede della Società e sul Bollettino del Comizio Agrario di Mondovì. Su questo Bollettino saranno pubblicati tutti gli atti ufficiali della Società.

ART. 15. — Le Assemblee, salvo il disposto dell'art. 17, sono valide qualsisia il numero degli intervenuti. Potranno però venire rimandate quando ne venga all'Amministrazione formale richiesta da un quinto dei soci, due giorni prima della convocazione.

ART. 16. — Le Assemblee straordinarie sono convocate con le stesse norme od anche a cura di tre consiglieri, o di un quinto dei soci.

ART. 17. — In caso di assemblee indette per lo scioglimento della Società o per modificazioni allo Statuto od alla consistenza del patrimonio sociale, l'ordine del giorno approvato nella prima adunanza deve essere nuovamente approvato in seconda deliberazione a 15 giorni dalla prima con intervento — alla votazione — dei 4/5 dei soci, ed approvazione dei 3/5.

ART. 18. — Ogni socio in regola con la Società ha diritto ad un sol voto. Le votazioni sono valide a maggioranza assoluta, schede bianche computate.

ART. 19. — Il Consiglio è composto di un Presidente e di cinque Consiglieri. Si rinnova per un terzo ogni anno; i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente è nominato a maggioranza assoluta, i Consiglieri a maggioranza relativa.

ART. 20. — Il Presidente della Società è anche presidente delle assemblee e del consiglio; come mandatario dei soci è capo della Società, ne ha la firma e la rappresenta di fronte ai terzi.

ART. 21. — Il Comitato dei Sindaci (che funzionano pure come revisori dei conti, probiviri ed arbitri amichevoli compositori) è composto di tre membri. Si rinnova ogni anno, ma solo due dei membri dell'anno precedente possono essere riconfermati.

L'esclusione avviene sempre per estrazione a sorte.

E veniamo al capo essenziale, al

TITOLO IV.

Dell' Assicurazione.

A) Premio.

ART. 22. — Il premio di assicurazione per ogni specie e categoria di animali verrà fissato di volta in volta dalla assemblea generale. Per i bovini in genere e pel primo triennio lo si stabilisce in L. 1,75 per ogni cento lire di valore assicurato.

Bastiano — Per me, pagare 1,75 per ogni cento lire lo trovo proprio troppo forte.

Tonio — Caro Bastiano, ragioniamo un poco: a mettere magari soli 50 centesimi per cento, capirai che è presto fatto; ma se a fine

d'anno trovi che con quei cinquanta centesimi non hai potuto rimborsare neppure la metà dei sinistri, che cosa fai? O torni a domandare un supplemento di tassa, ciò che è poco bello; o dichiarare il fallimento della Società, ciò che è anche più brutto. E poi non conti che in quell'uno e settantacinque per cento deve entrarci anche la cura medica e farmaceutica?

Sai quando è che io troverei cara la tassa? Quando fosse per me perduta del tutto; ma nelle società mutue questo non succede, e se la tassa pagata è stata superiore al bisogno, il di più è sempre mio e rimane fruttifero nella cassa di risparmio della società. Del resto, quando, dopo qualche anno di prova, sia assodato che la tassa è troppo forte, c'è sempre tempo a ridurla.

Bastiano — Se le cose stanno come tu dici, è un altro paio di maniche.

Tonio — Ma certamente ed ecco qui gli articoli che lo stabiliscono.

ART. 23. — Dopo il primo triennio di esercizio si stabilirà il nuovo premio annuo pel triennio seguente su queste basi:

a) Se il fondo di riserva normale sarà uguale alla somma dei sinistri pagati nel triennio il premio verrà ridotto a L. 1,50;

b) Se sarà superiore di $1\frac{1}{3}$ il premio verrà ridotto a L. 1,25;

c) Se sarà superiore di $1\frac{1}{2}$ il premio verrà ridotto a L. 1;

d) Se sarà superiore di $2\frac{1}{3}$ il premio verrà ridotto a L. 0,75;

e) Se raggiungerà il doppio il premio verrà ridotto a L. 0,50.

ART. 24. — Il premio potrà di nuovo venire aumentato se nel triennio seguente queste proporzioni variassero in danno della Società.

ART. 25. — Il pagamento del premio si fa in due rate semestrali anticipate, corrispondenti alle due stime generali, e per i soci nuovi all'atto della loro iscrizione nella Società.

Bastiano — Che cosa sono queste stime?

Tonio — Lo vedremo meglio in seguito. Per ora qui si dice questo: che siccome la tassa si riscuote in proporzione al valore dell'animale, e questo valore muta col tempo, così si farà la stima due volte all'anno.

Bastiano — È giusto.

Tonio riprende a leggere.

ART. 26. — Ogni assicurato deve pagare il premio dell'intero semestre, qualunque sia il tempo della stima od assicurazione del suo bestiame, anche pel maggiore valore portato da animali sostituiti od acquistati in più.

ART. 27. — L'assicurato che sostituisce gli animali morti dovrà pagare una nuova tassa corrispondente al valore degli animali sostituiti.

ART. 28. — Il socio non ha diritto ad alcun rimborso di tassa se durante il semestre vende del bestiame o ne resta privo in qualsiasi modo.

ART. 29. — In caso di non effettuato pagamento integrale delle tasse dovute alla Società, l'assicurazione di tutto il bestiame del socio — anche parzialmente moroso — rimane sospesa e non riprende il suo effetto utile se non col mezzo del giorno successivo a quello in cui il pagamento venne effettuato.

Tutto ciò è chiaro; vediamo ora quali vincoli sono posti alla assicurazione, perchè, ben inteso, l'assicurazione non si può fare ad occhi chiusi, chè vi sarebbe sempre il pericolo di qualcuno meno onesto, il quale facesse passare bestie ammalate, deperate, od altrimenti in contrasto con gli interessi generali.

B) Vincoli e limitazioni speciali.

ART. 30. — La Società non risponde dei danni provenienti:

a) da qualsiasi disgrazia o morte avvenuta nei quindici giorni successivi all'iscrizione, se l'animale era già in possesso del socio; o nei quaranta giorni se trattasi di nuovo

acquisto. (Nessun noviziato è invece prescritto per animali già assicurati e di cui avvenga la permuta tra soci);

b) da malattia di cui l'animale era affetto anteriormente alla sua assicurazione;

c) da operazione (escluso il parto) eseguita da persone non autorizzate e senza il permesso del Presidente o di chi ne fa le veci;

d) da guerre, invasioni, incendio, ruina di fabbricati, inondazioni, sommosse popolari, rapina, smarrimento, od altri casi di forza maggiore.

ART. 31. — Di ogni mutamento avvenuto nel bestiame assicurato i soci dovranno dare denuncia al Consiglio perchè ne tenga conto.

ART. 32. — Il Consiglio dovrà accertarsi a mezzo del veterinario sociale, dello stato degli animali pei quali si chiede l'assicurazione, e così pure avrà diritto di far praticare visite al bestiame assicurato, sospendendo, con deliberazione motivata, gli effetti dell'assicurazione quando risulti la trascuranza delle regole elementari d'igiene e quando l'assicurato si rifiuti, senza plausibili motivi, di adempiere alle prescrizioni dell'amministrazione.

ART. 33. — Non si accorda l'assicurazione o la sostituzione:

a) quando l'animale sia deperito in modo notevole o presenti sintomi di malattia;

b) quando il richiedente ha contratto di assicurazione con altra società;

c) quando il richiedente esercita il commercio del bestiame per mestiere;

d) quando risulti la trascuranza delle regole più elementari nell'allevamento e tenuta del bestiame.

Veniamo ora a dire qualcosa delle stime, cui avevo prima accennato.

Vi sono società che per l'assicurazione si rimettono alla denuncia che piace fare all'assicurato, salvo mandare un perito a valutare il danno quando succeda. Il sistema è difettoso, perchè a danno giunto

il proprietario cerca sempre di farlo più grande del vero, ed il perito tende a diminuirlo. Ne viene che la liquidazione di rado è fatta con buon accordo e lascia sempre uno strascico di guai.

Facendo le stime anticipate, e stabilendo che la liquidazione si debba fare sulla stima precedente al danno, questi inconvenienti vengono eliminati.

C) Stime.

ART. 34. — Due volte all'anno, in principio ed a metà dell'esercizio, due consiglieri od altre persone delegate dalla Amministrazione, facendosi all'occorrenza coadiuvare da persona pratica, devono fare la stima generale degli animali, secondo il prezzo corrente e compierne la descrizione.

Bastiano — Ma questo lavoro due volte all'anno non sarà lungo e faticoso?

Tonio — Vi sono già società che hanno adottato questo sistema e nella pratica gli inconvenienti di cui tu fai parola non si sono presentati.

Il lavoro procede sollecitamente d'accordo fra periti e assicurati, e se il comune è grande, e le frazioni sono numerose, più di una commissione può lavorare contemporaneamente in luoghi diversi.

Fatta la stima si stende la polizza firmata dalle due parti e su questa polizza saranno specificati gli animali assicurati per età, peso, statura, colore, valore, insomma in tutti quei modi che possono caratterizzarli bene ed impedirne la sostituzione.

ART. 35. — La stima vale come base per il conteggio dei premi e per la indennità in caso di infortunio. Gli effetti dell'assicurazione non potranno in alcun caso aver luogo se non dopo effettuata la stima dell'animale.

ART. 36. — Per i bovini in via di accrescimento, (comprese le bovine pregne) la stima si fa sul dato del valore probabile medio che avrà l'animale durante il semestre.

ART. 37. — Appena si ammala un animale assicurato o viene colpito da disgrazia, il proprietario deve immediatamente avvertirne il Consiglio di Amministrazione, il quale — sentito il parere del veterinario sociale — deciderà se

l'animale sia da assoggettare ad una cura, o da ammazzare, o prontamente vendere per diminuire il danno della società.

ART. 38. — Verificatosi il caso di parecchi sinistri a danno di un solo proprietario, il Consiglio avrà diritto in qualsiasi epoca dell'anno di annullare l'assicurazione senza doverne giustificare il motivo. In tal caso dovrà restituire al socio la parte di tassa pagata, proporzionale al tempo da trascorrere per compiere il semestre.

ART. 39. — L'assicurazione cesserà di pien diritto per il solo fatto che il bestiame venga stabilmente allontanato dal sito di residenza, senza che vi sia luogo ad alcun rimborso al proprietario di tal bestiame.

ART. 40. — Il diritto di indennità cessa per la vendita dell'animale assicurato. Tuttavia in caso di sinistro entro il termine legale per l'azione redibitoria, se il socio venditore sia costretto alla restituzione del prezzo ricevuto, ed effettivamente lo restituisca, si corrisponderà al socio l'indennità, detraendo ogni spesa relativa o successiva; purchè risulti la buona fede nel venditore, e nel compratore l'ignoranza del vizio redibitorio che ha cagionata la morte dell'animale venduto.

ART. 41. — I soci che faranno scientemente false, incomplete o simulate denunce intorno alla salute degli animali; che sostituiranno fraudolentemente bestie ammalate o deperite e che tenteranno commettere qualsiasi frode a danno della Società, non solo perdono ogni diritto all'indennizzo, ma possono anche venire espulsi dalla Società, fermo rimanendo nella Società il diritto di rivalsa verso di loro per ogni possibile danno causato o provocato. In questo caso perdono pure ogni diritto sul capitale sociale.

D) Risarcimenti.

ART. 42. — In caso di sinistro del bestiame assicurato la Società corrisponderà all'assicurato dal 70 all'80 % del

valore attribuito nella stima semestrale immediatamente precedente, a seconda della disponibilità del consuntivo. Perciò il socio che ne abbia diritto riceverà entro un mese dal sinistro solo il minimo (70 %) rimandando il saldo a fin d'anno.

Il risarcimento che la società dà, non è mai pari al valore totale del bestiame assicurato, perchè se così fosse, cesserebbe nell'allevatore la responsabilità per ben allevare e mantenere i bovini assicurati. Sapendo invece che una parte del valore andrà sempre per lui perduto, è stimolato ancora a dedicare alla sua stalla tutte le cure possibili.

Vi sono poi casi di morti dovuti in tutto od in buona parte a vera trascuratezza dell'interessato. Su questi è giusto che la società ponga delle penali. Così ad esempio per le morti di meteorismo.

ART. 43. — Se la morte dell'animale è dovuta a meteorismo, il socio percepirà soltanto il 50 % della differenza fra il ricavato dalla vendita dell'animale ed il prezzo di stima. Ad ogni modo l'indennizzo non deve mai esser tale, che sommato col prezzo di vendita, porti ad un risarcimento superiore all'80 %.

ART. 44. — Il vitello nato da una vacca assicurata, è implicitamente assicurato esso pure sino ai due mesi, ed in caso di morte il socio ha diritto ad un indennizzo fisso di L. 15, rimanendo a lui pure la pelle del vitello.

ART. 45. — Se in seguito la vacca venisse pure a morire e la liquidazione del sinistro si facesse ancora sulla stima che ha attribuito alla vacca — perchè pregna — un maggiore valore, si dovranno dedurre dalla liquidazione le L. 15 già pagate pel vitello.

ART. 46. — Si pratica una riduzione del 25 % sulla liquidazione dei sinistri quando questi siano provocati:

a) da nutrizione insufficiente, o da impiego di nutrienti nocivi od insalubri;

b) da eccessivo lavoro, cattivi trattamenti, ed in genere da causa imputabile all'assicurato od alle persone di cui è responsabile;

c) da comprovata trascuratezza dell'assicurato nell'usare tutti i mezzi di cura suggeriti dal Veterinario sociale o dal Consiglio di Amministrazione.

Bastiano — La cosa è giusta e su tutto ciò non v'è nulla a dire.

Tonio — Ed allora passiamo al

TITOLO V.

Del patrimonio sociale.

ART. 47. — Il capitale sociale è formato :

- a) dai residui utili dell'annata sociale ;
- b) dalle quote di buon ingresso dei soci ;
- c) dalle eventuali entrate.

ART. 48. — Tutti i fondi della Società verranno collocati presso la cassa postale di risparmio o presso un buon istituto di credito, a preferenza cooperativo, e solo quando l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno, e per quella parte che potrà stabilirsi, verrà mutuato ai soci con effetto cambiario a due firme almeno ed a scadenza non superiore ad un anno.

ART. 49. — L'utile che alla fine di ogni esercizio sarà per risultare, andrà diviso in due parti uguali: una venendo assegnata al fondo di riserva normale, l'altra al fondo per le epizootie.

Dicevo stamane a Bastiano come una società mutua, quale a noi può esser dato fondare nel nostro comune, non può pensare sin dai primi anni a far fronte ai danni delle grandi mortalità; ma deve prudentemente accumulare tutti gli anni un po' di risparmio, così da giungere a formarsi col tempo un capitale sufficiente. L'articolo che ora ho letto stabilisce per l'appunto questo: che metà sola dei risparmi annui va a far fronte ai sinistri degli anni venturi; mentre l'altra metà va a formare il fondo epizootie. E siccome la formazione rapida di un buon fondo epizootie deve essere prima cura della società, così sarà bene stabilire che se le cose andassero molto

bene, anche più della metà dei risparmi annui possano venire passati al fondo epizoozie.

Ecco l'articolo che contempla questo caso, e quelli esplicativi sull'impiego dei due fondi.

ART. 50. — Quando il fondo di riserva normale si trovi nelle condizioni di cui all'art. 23 lett. e) il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare che il premio sia mantenuto nella misura del 0,75 % o superiore e che l'utile sia passato al fondo delle epizoozie in misura superiore della metà.

ART. 51. — Il fondo di riserva normale vale a far fronte agli oneri ordinari delle annate per le quali non siano sufficienti gli introiti ordinari. Il fondo delle epizoozie dovrà capitalizzare i suoi interessi e diverrà disponibile solo quando l'assemblea dei soci lo reputi sufficiente.

ART. 52. — Non può essere manomesso il fondo epizoozie del triennio in corso.

Beppe — Mi dicevi che se un socio lascia il comune ove la società lavora ha diritto a ritirare la sua corrispondente parte di fondo. E sta bene. Ma io non trovo giusto che un socio nuovo (che entri dopo qualche anno) goda dei fondi che i primi hanno accumulato a loro rischio e pericolo.

Tonio — Ma questo non è; poichè alla fine d'ogni anno si stabilisce quanto vi è di un fondo e quanto d'un altro, capirai che è anche facile stabilire che la tassa d'ingresso pei nuovi soci debba essere proporzionale a questi fondi.

ART. 53. — Ogni anno si stabilisce sulla guida del bilancio di chiusura, per quanta parte il capitale assicurato concorre al fondo di riserva normale e per quanta al fondo epizoozie.

Tale quota parte determina la tassa d'ammissione dei nuovi soci.

Luigi — In questo io trovo un nuovo inconveniente.

Beppe — E sarebbe?

Luigi — Che quando il capitale sociale sarà molto forte nessun socio potrà più entrare perchè non sarà in grado di pagare la tassa d' ammissione proporzionale.

Tonio — Ma anche a questo è provveduto, perchè, come già si è detto, di tre in tre anni si fa la grande chiusura dei conti. Ed allora i capitali accumulati sono vincolati ai soci dei tre anni, in parti proporzionali ai capitali da loro assicurati nel triennio.

E pel triennio nuovo si ricomincia da capo; così i primi iscritti, i più coraggiosi ed i più previdenti, sono garantiti — oltre che dal capitale che si va formando ogni anno — da quello accumulato in passato, ed i nuovi entrati — formandosi il capitale gradatamente — non hanno ostacolo nella tassa d' ammissione.

Questo per quanto riguarda il solo fondo epizoozie, perchè il fondo di riserva normale vi è modo di tenerlo ad un limite piuttosto basso, cosicchè non costituisce un ostacolo all'ingresso dei nuovi soci.

Ecco gli articoli relativi:

ART. 54. — Allo scopo d'impedire che con l'aumentare del fondo epizoozie, divenga troppo onerosa pei nuovi soci l'ammissione a questo fondo, alla fine d'ogni triennio detto fondo si vincolerà ai soli soci che nel triennio godettero dell'assicurazione, ed in parti proporzionali alle somme dei capitali da loro assicurati in ciascuno dei tre anni.

ART. 55. — Così — supposta una epizoozia nel 10° anno d'esercizio della Società — liquidati sul fondo normale i sinistri normali, si liquideranno i danni dell'epizoozia fra tutti gli aventi diritto del 3° triennio. Non essendo questo fondo sufficiente, il riparto sarà solo proporzionale ai capitali assicurati nel relativo triennio (fermo sempre quanto dispongono gli art. 42 e segg.) e si procederà ad un ulteriore riparto del fondo epizoozie del secondo triennio fra i soli aventi diritto, e così di seguito.

ART. 56. — È sempre in facoltà di un socio nuovo entrante di acquistare i suoi diritti sul fondo epizoozie di uno o più dei triennii precedenti vincolandosi e pagando per tre annate la sua rispettiva quota proporzionale al ca-

pitale assicurato nell'anno ed all'ammontare del fondo epizoozie del relativo triennio.

Ho insistito più d'una volta sulla differenza fra società d'assicurazione mutua e quelle di speculazione. In quelle di speculazione le tasse da noi pagate sono perdute per sempre e completamente; in quelle mutue i residui utili sono sempre dell'associato; cosicchè queste società vengono proprio a funzionare come casse di risparmio.

La più bella prova l'abbiamo nell'articolo seguente:

ART. 57. — Quando i soci aventi diritto al fondo epizoozie di un dato triennio lo ritenessero sufficiente ai rischi che deve garantire, possono deliberare (a maggioranza dei 4/5 degli interessati) che l'interesse di detto fondo venga fra di loro diviso in parti proporzionali ai loro capitali di assicurazione del triennio. Per altro gli interessi del fondo epizoozie del 2°, 3° e successivi triennii debbono venire capitalizzati per un numero d'anni almeno uguale a quello di compiuta capitalizzazione del primo.

Bastiano — Me in questo caso la società non avrà mai un capitale proprio suo, oltre quello dei soci?

Tonio — Questo capitale, proprio della società, non ha nel caso nostro una grande importanza, e non vi è motivo di preoccuparsene; ad ogni modo lo si formerà anche, e con tutte le parti di capitale che per un motivo o per l'altro perdono il proprietario fra i soci.

ART. 58. — Le quote parti del capitale sociale che per il disposto dell'art. 11 o in un altro eventuale modo rimasero disponibili, e le entrate di cui è cenno all'art. 46 lett. c) si intestano alla Società. L'interesse di queste somme verrà portato annualmente fra le entrate ordinarie, ed il capitale, in caso di scioglimento della Società, verrà impiegato come all'art. 59.

È precisamente di questo capitale della società che bisogna preoccuparsi invece quando la società avesse a sciogliersi, poichè allora non sarebbe giusto che avesse ad andar diviso fra i soci; ma molto

meglio sarebbe destinarlo ad opera di grande utilità, e magari conservarlo come primo fondo per una nuova società che avesse poi a sorgere.

Queste disposizioni troviamo segnate nell'articolo seguente :

TITOLO VI.

Scioglimento della Società.

ART. 59. — Quando l'assemblea con le disposizioni di cui agli art. 14 e seg. si sia pronunciata favorevole allo scioglimento, nominerà pure i liquidatori, anche fra persone non associate. Allora il capitale che fosse per rimanere spetterebbe ai soci secondo i loro proporzionali diritti. Quello di proprietà della Società secondo l'art. 58 verrebbe affidato al Comizio Agrario di Mondovì ed amministrato da una Commissione annuale composta di tre delegati : uno del Comizio di Mondovì, uno della istituzione agraria locale ed uno del Municipio di L'interesse verrebbe anno per anno destinato in premi agricoli con speciale riguardo all'allevamento del bestiame nel Comune di

Il capitale rimarrebbe a disposizione degli allevatori di detto Comune, dato volessero ricostituire una Mutua bestiame; a condizione che lo Statuto di questa nuova Mutua venisse approvato dalla Commissione di cui sopra.

Ed infine :

TITOLO VII.

Disposizione generale.

ART. 60. — Per quanto non è contemplato nel presente Statuto e si riferisce alla forma ed alla modalità di amministrazione, la Società intende rimettersi alle disposizioni del Codice civile e del Codice commerciale.

Cosicchè, amici miei, vedete che la cosa non è poi tanto difficile come da principio poteva sembrare, e studiando bene il regolamento, ed adattandolo alle condizioni nostre, vi è da formare una buona e prospera associazione anche fra noi. Che ve ne pare?

Bastiano — Che hai perfettamente ragione. Il regolamento che ci hai letto spiega abbastanza chiaramente come la società funzionerebbe e come dovrebbe regolarsi in tanti casi. Credo anch'io che qualche modificazione sarà da introdurrela per adattarlo, come dici tu, alle nostre abitudini ed alle nostre condizioni.

Ma queste sono piccolezze... L'essenziale è l'essere fra di noi d'accordo, così da riunire un buon gruppo di soci che si dia garanzia; poi tutto andrà bene. E tra un paio di mesi, mio caro Tonio, voglio che la nostra società cominci a funzionare. M'impegno proprio io. E quando questa nostra società funzionerà, vedrai tu come lavorerò più volentieri! E non avrò certo più paura di spender denari a migliorare i prati per migliorare la stalla, riposando sicuro sulla nostra assicurazione.

La conversazione continua animata fra i quattro amici; si discute sulle modificazioni che sarebbero da apportare al regolamento che Tonio ha letto; ma più ancora ci si occupa del come far propaganda alla buona idea.

Tonio — è inteso — si recherà al Comizio, per domandare una pubblica conferenza su questo argomento. Bastiano, Luigi, Beppe, si daranno attorno per fornire i primi schiarimenti, e cercar di persuadere quelli che avessero più difficoltà da mettere avanti.

E quando a sera tarda, i quattro amici si scambiano l'ultima stretta di mano, rinnovano pure la promessa di lavorare a tutt'uomo; perchè la loro buona idea possa aver presto attuazione. Così il loro comune darà una novella e più bella prova di quanto possa — pel vantaggio dell'agricoltura e pel benessere degli agricoltori — la solidarietà umana.

A. GIODA.

L' Ufficio di propaganda (Cattedra ambulante circondariale del Comizio agrario di Mondovì) distribuisce gratuitamente a chi ne fa richiesta i seguenti opuscoli (simili al presente) :

- 1. Le macchine agrarie che si dovrebbero introdurre nelle nostre aziende.*
- 2. Come si lavora la terra e come si dovrebbe lavorare.*
- 3. Il letame nell'agricoltura moderna.*
- 4. Come dobbiamo costruire una stalla razionale?*
- 5. Perchè facciamo delle cantine sociali?*
- 6. Come si è fondata a Campagna di Mondovì una società di mutua assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame.*
- 7. La scuola in campagna.*



La Cooperativa agricola di Mondovì ha tutti gli stampati ed i moduli occorrenti per le Associazioni agrarie cooperative, e perciò anche quelli per le mutue bestiame.